



**CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RESIDENZIALE TERRITORIALE**

Contratto tra l'**Azienda per la Tutela della Salute (ATS)** e la **Struttura sanitaria denominata R.S.A. Villa degli Ulivi facente capo a Nova G.S.A. S.r.l. - cod. regionale 021009 - per gli anni 2021/2022/2023.**

L'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) con sede in Sassari Via E. Costa 57, C.F. 92005870909 e Partita IVA 00935650903 nella persona del Commissario Straordinario e Legale Rappresentante Dott. Massimo Temussi, C.F. TMSMSM70L15I452G (in forza delle Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 1 del 13.01.2021 e n. 518 del 02.07.2021), domiciliato per la carica presso la medesima, da una parte

e

la Struttura R.S.A. Villa degli Ulivi facente capo a Nova G.S.A. S.r.l. (di seguito denominata Struttura), C.F. e P.Iva 02535060921 con sede legale in Torino Via San Donato n. 97 e sede operativa in Monastir S.S. 128 KM 2,570, nella persona del Legale rappresentante Dott. Thibault Jerome Sartini, C.F. SRTTBL80T01Z110D, dall'altra

hanno convenuto e stipulato quanto segue.

Premesso:

- che la Legge Regionale n.24 del 11.09.2020, art. 31, prevede che l'ARES stipula contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati;

- che, ad ogni buon conto, la titolarità alla sottoscrizione dei detti contratti rimane in capo all'Azienda per la tutela della salute (ATS) poiché ai sensi della L.R. n. 32 del 23.12.2020 *"Alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abroga-*



zione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n.23 del 2014 e

della legge regionale n.17 del 2016 e di ulteriori norme di settore) sono apportate le

seguenti modifiche: a) all'articolo 3, comma 6 le parole: "a decorrere dall'anno

2021" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2022"; b) all'articolo 47 i

termini previsti dai commi 3,4,8 e 12 sono prorogati di dodici mesi";

- che in base alle disposizioni della Giunta Regionale, l'ATS è tenuta a predisporre

i contratti con i singoli soggetti erogatori privati sulla base dei livelli di spesa definiti

dalla programmazione regionale;

- che con le DGR n.47/42 e 47/43 del 30 dicembre 2010 e ss.mm.ii. si è provvedu-

to alla revisione e aggiornamento dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed or-

ganizzativi richiesti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento delle

strutture sanitarie e socio-sanitarie.

- che gli indirizzi regionali sull'attività contrattuale locale riferiti all'assistenza resi-

denziale nelle Residenze Sanitarie Residenziali sono contenuti nelle Deliberazioni

di Giunta Regionali n. 25/6 del 13.06.2006, n. 22/24 del 03.05.2017 e n. 53/59 del

20.12.2013 e ss.mm.ii., che, complessivamente, definiscono le linee di indirizzo, la

programmazione, il sistema delle autorizzazioni e degli accreditamenti, il sistema

tariffario e i tetti di spesa.

Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite conven-

gono quanto segue:

**Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto**

La Struttura è legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto accredi-

tata ad erogare prestazioni di assistenza residenziale territoriale con provvedimento

n. 630 del 28.06.2018, adottato dalla Regione Autonoma della Sardegna – As-



essorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi e per gli effetti della Legge regionale del 20.10.2016 n. 24 e per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipulazione dei contratti tra soggetti erogatori privati e ATS.

Il presente contratto definisce:

- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;
- il volume e le prestazioni erogabili, suddivisi per regimi (residenziale e diurno) e per raggruppamenti di profili assistenziali (riportati nell'allegato Y al presente contratto);
- il tetto di spesa stabilito dall'ATS (riportato nell'allegato Y al presente atto);
- il sistema tariffario nonché le modalità di remunerazione delle tariffe rispetto alle attività oggetto del presente contratto incluse quelle rese in eccesso;
- i controlli che saranno attivati dall'ATS e le sanzioni previste in caso di inadempienza;
- il debito informativo della Struttura verso l'ATS, il SSR e il SSN in relazione alle prestazioni erogate;
- le modalità di accesso alle prestazioni.

**Articolo 2 - Requisiti di accreditamento**

Preliminarmente alla stipulazione del contratto:

- la Struttura dovrà autocertificare la persistenza dei requisiti in base ai quali è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale da parte della Regione;
- L'ATS dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per i contratti pubblici quali il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), il certificato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dal C.C.I.A.A.. L'ATS



	deve acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del d.lgs. 06/09/2011,
	n. 159 e ss.mm.ii.
	Nelle more dell'eventuale completamento del percorso per il rilascio dell'accREDITAMENTO definitivo l'ATS dovrà accertare che, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, la Struttura non ancora in possesso dell'accREDITAMENTO istituzionale possegga i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che consentono di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali. Le carenze eventualmente riscontrate dovranno essere comunicate all'Assessorato per gli adempimenti di competenza.
	L'ATS dovrà accertare, altresì, che le prestazioni erogate siano riconducibili alle tipologie di assistenza autorizzate ed accreditate dalla Regione e che i volumi di attività siano contenuti entro il tasso di occupazione massimo possibile valutati su base annuale.
	Le prestazioni eccedenti la tipologia e il numero massimo previsti nel provvedimento di accREDITAMENTO non verranno remunerate.
	La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di vigenza del presente contratto e l'ATS si impegna a verificare la persistenza degli stessi.
	<b>Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica</b>
	La Struttura eroga le prestazioni sopra specificate con l'assetto organizzativo definito ai sensi del precedente art. 2, riportato nell'allegato X al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.
	La Struttura, nel rispetto dei requisiti inerenti la dotazione organica previsti dalle disposizioni regionali ad oggi vigenti, si impegna a garantire le prestazioni previste



dal presente contratto.

La dotazione organica della Struttura, rispondente ai requisiti indicati nell'art.2, è specificata nell'elenco nominativo del personale, controfirmato dal Legale Rappresentante della medesima, dal quale devono risultare il codice fiscale, la qualifica, la mansione svolta dal predetto personale, il Nucleo di appartenenza, l'impegno orario settimanale di ciascuno, nonché il tipo di contratto applicato. Tale elenco nominativo dovrà essere allegato al presente atto.

La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ATS ogni eventuale successiva modifica della dotazione organica, indicando i medesimi parametri previsti per l'allegato X e ad autocertificare, al termine di ogni semestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione medesima. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'Azienda.

L'esistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la risoluzione del presente contratto, previa formale diffida alla eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità e nel caso in cui la Struttura entro 30 giorni dal ricevimento della predetta diffida, non adempia.

**Articolo 4 - Ulteriori requisiti di qualità**

La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto inerente alla gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e sanitari. La stessa garantisce, inoltre, garantisce la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi di cui viene fornita copia ad ATS.



La Struttura invia ad ATS, con cadenza semestrale, una comunicazione contenente i corsi di formazione effettuati dai propri dipendenti.

La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, sia nei trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne.

In caso di comunicazioni da parte dell'Azienda di dati personali degli assistiti finalizzati a facilitare e a rendere qualitativamente migliori i flussi informativi previsti obbligatoriamente dalla Regione, ogni tipologia di Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal presente contratto e a sottoscrivere lo specifico addendum predisposto dall'ATS.

**Articolo 5 - Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento**

L'ATS può, in ogni momento, effettuare controlli inerenti al mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2.

La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari dell'ATS presso la Struttura; al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della medesima Struttura o un suo delegato, il verbale di controllo. Qualora l'Azienda accerti la carenza dei predetti requisiti dovrà segnalarlo al competente Servizio dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Il mancato rispetto di tali obblighi, costituisce per l'erogatore causa di sospensione dell'accreditamento ai sensi del combinato disposto della normativa nazionale di cui agli artt. 8-quater e ss. del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e ss.mm.ii. e



della regolamentazione regionale in materia, determina la conseguente sospensione dell'esecuzione del presente contratto.

**Per accettazione**

**(Firma rappresentante legale Struttura accreditata)**

Il provvedimento di revoca dell'accreditamento da parte della Regione comporta la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile del presente contratto.

Le organizzazioni sindacali firmatarie dei CC.CC.NN.LL. relativi al personale impiegato che, a seguito di proprie verifiche, riscontrassero la mancata osservanza del mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica, di cui all'art. 3, possono richiedere l'attivazione di una procedura di accertamento da parte del Commissario straordinario dell'ATS.

**Articolo 5 bis - Trattamento e tutela dei lavoratori**

La Struttura è obbligata ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori, ivi comprese quelle relative alla regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40 del D.L. 112 del 25.06.2008 e ss.mm.ii.).

La Struttura è obbligata a procedere regolarmente al pagamento delle retribuzioni nei confronti dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio; qualora venisse rilevata la violazione del detto obbligo, su segnalazione dei dipendenti o delle OO.SS., la Struttura dovrà consegnare all'ATS copia delle buste paga relative alle retribuzioni non corrisposte, in tutto o in parte, ai dipendenti.

L'ATS, previa diffida ad adempiere al pagamento entro il termine di 10 giorni, nel



Imposta di Bollo assolta in modo virtuale
---

Azienda Tutela Salute

caso che il detto adempimento non venga rispettato, procederà alla decurtazione pari al 1% del budget assegnato alla Struttura con riferimento al periodo interessato. Qualora si verificano gravi e/o ripetute violazioni in relazione a detto obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto.

**Per accettazione**

**Firma rappresentante legale Struttura accreditata**

**Articolo 6 - Tipologia e volumi di prestazioni erogabili - programmazione e svolgimento delle prestazioni erogabili.**

Le prestazioni erogabili sono identificate nelle disposizioni regionali richiamate in premessa. Tali prestazioni dovranno essere erogate secondo le indicazioni e con le modalità individuate nelle citate disposizioni regionali di riferimento.

Le prestazioni oggetto di contrattazione, con i relativi volumi di attività e tetto di spesa, suddivise per regimi (residenziale e semiresidenziale) e per raggruppamenti di profili assistenziali, sono riportate nell'allegato Y, che costituisce parte integrante del presente contratto.

L'allegato Y potrà essere aggiornato ogni 6 mesi in base alle prestazioni effettivamente erogate nel semestre precedente e tenuto conto dei volumi di attività erogabile come da accreditamento, secondo le determinazioni che ATS assumerà in ordine alla stipula del contratto oggetto di addendum al presente contratto.

Le prestazioni di assistenza medica generale, di assistenza farmaceutica, assistenza specialistica, assistenza protesica e integrativa dovranno essere erogate secondo le indicazioni e con le modalità indicate nella D.G.R. n. 25/6 del 2006 e ss.mm.ii.

Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad erogare le





attività programmate con continuità e regolarità per l'intero periodo dell'anno, nel	
rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti orga-	
nizzativi e igienico-sanitario, di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica.	
Al fine di garantire la continuità dell'assistenza e un'erogazione omogenea delle	
prestazioni durante tutto l'arco dell'anno la Struttura si impegna a presentare	
all'ATS, in accordo con gli altri erogatori privati, entro il termine indicato da ATS	
dell'anno di riferimento del presente contratto, un piano attraverso il quale viene	
garantita, per le diverse tipologie di prestazioni, l'apertura delle strutture durante il	
periodo estivo e le festività. In caso di mancata comunicazione i giorni di apertura	
saranno stabiliti unilateralmente dall'ATS.	
La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione e giustificazione	
ai responsabili dell'ATS delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi	
causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente	
contratto.	
La mancata presentazione del piano ferie concordato, la mancata adesione al pia-	
no ferie predisposto dall'ATS o l'ingiustificata interruzione dell'attività della struttura	
possono determinare la risoluzione del contratto.	

**Per accettazione**

**Firma rappresentante legale Struttura accreditata**

In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le	
prestazioni secondo criteri di qualità e di appropriatezza clinica.	

**Articolo 7 - Modalità di accesso e di esecuzione del servizio**

Alle prestazioni oggetto del presente contratto, erogabili presso la R.S.A., si acce-



de esclusivamente previa valutazione multidimensionale da parte della Unità di Valutazione Territoriale (U.V.T.) operante presso il Punto Unico d'Accesso del Distretto (P.U.A.), secondo le indicazioni contenute nelle disposizioni regionali vigenti.

L'erogazione delle prestazioni dovrà avvenire nel rispetto dei principi sotto elencati:

- qualità delle prestazioni:
- appropriatezza dell'erogazione della prestazione secondo le linee guida specifiche, e secondo i principi della medicina basata sulle evidenze clinico scientifiche;
- rispetto delle procedure di inserimento e di dimissione disposte dalla U.V.T.;
- rispetto della normativa vigente in materia di giusta informazione e consenso informato;
- rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Nel caso in cui venga rilevato il mancato rispetto delle regole sopra riportate, la Struttura è tenuta a non effettuare l'esecuzione della prestazione a carico del SSN.

**Articolo 8 - Appropriately clinica**

In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi, della quantità e della qualità effettivamente necessari al soddisfacimento del bisogno delle persone e in osservanza delle specifiche indicazioni cliniche contenute nei provvedimenti nazionali e regionali di applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza individuati dal D.P.C.M. del 29 novembre 2001, e ss.mm.ii.

La Struttura garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi, la regolare tenuta della cartella sociosanitaria dell'ospite, sotto la personale responsabilità del Direttore Sanitario.



La Struttura si impegna a dare una corretta informazione agli ospiti e alle loro famiglie sui percorsi assistenziali e/o riabilitativi individuati nei piani individuali di cui alla relativa normativa di riferimento.

**Articolo 9 - Debito informativo**

La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo (File assistenza residenziale e semiresidenziale – A.R.S., H.O.S. – e ulteriori flussi previsti dalla normativa vigente), nei confronti dell’Azienda e dell’Assessorato dell’igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e del SSN, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dalle indicazioni dell’Azienda, con particolare riguardo alla necessità di garantire l’interfacciamento con il S.I.S.A.R. (Sistema informativo sanitario regionale) e con la rete telematica regionale in via di realizzazione.

La mancata o parziale comunicazione del debito informativo, comporta una riduzione del 20% delle tariffe relative al periodo di riferimento della mancata o parziale comunicazione e può comportare la risoluzione del presente contratto.

**Per accettazione**

**Firma rappresentante legale Struttura accreditata.**

La Struttura è tenuta a comunicare con cadenza semestrale, entro il trentesimo giorno dell’ultimo mese entro il quale assolvere l’obbligo, le prestazioni per solventi erogate. Nel caso in cui tale obbligo non sia osservato si procederà a una decurtazione pari all’1% del fatturato per il periodo di riferimento.

Il mancato adempimento degli obblighi sopra indicati per causa imputabile all’erogatore può comportare la risoluzione del contratto.



**Per accettazione**

**Firma rappresentante legale Struttura accreditata**

**Articolo 10 - Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni**

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tariffe onnicomprensive anche dell'IVA, se dovuta, suscettibili di eventuali aggiornamenti, così come definite nelle disposizioni regionali vigenti e richiamate in premessa. La remunerazione è riconosciuta per i giorni di presenza nella Struttura.

Nel caso di erogazione delle prestazioni di tipo residenziale, per le assenze temporanee dovute alle verifiche nel proprio contesto di vita è riconosciuto il 30% della retta giornaliera, nel limite di 30 giorni all'anno.

La corresponsione delle tariffe previste avverrà per il periodo di permanenza nella Struttura, nel rispetto dei tempi massimi stabiliti in ciascuna tipologia di servizio, quale durata massima del trattamento, così come stabilito nelle disposizioni regionali vigenti. Le prestazioni erogate in eccedenza rispetto al tetto di spesa concordato saranno remunerate con la tariffa pattuita, decurtata secondo quanto previsto all'articolo 12 del presente contratto.

Oltre i predetti giorni di ricovero, qualora sia richiesto un nuovo inserimento in R.S.A/C.D.I., l'U.V.T. dovrà esprimere il proprio parere di appropriatezza.

Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione da trasmettere all'Azienda e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale tramite PEC.



Ai sensi dell'art.8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del D.Lgs. 30.12.1992, n.502, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni, di cui all'allegato Y, si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art. 11. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile un superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto un espresso provvedimento della Giunta Regionale, che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive.

Qualora l'ospite, per esigenze imprescindibili di controllo/cura/trattamento oppure per la natura del quadro clinico, debba essere ricoverato temporeamente, e comunque per un periodo non superiore ai 10 giorni, presso un presidio ospedaliero oppure presso altri centri di diagnosi/cura, ne viene data regolare comunicazione alla struttura aziendale che ha effettuato l'inserimento. In tal caso la struttura si impegna a garantire la conservazione del posto letto durante la quale verrà applicata una riduzione della tariffa giornaliera del 60%.

**Articolo 11 - Tetto di spesa**

Il tetto di spesa annuale previsto è il seguente:

Anno 2021: € 2.214.833,88;

Anno 2022: € 2.214.833,88;

Anno 2023: € 2.214.833,88

Nei limiti del tetto di spesa, di cui al presente articolo, possono essere previste compensazioni tra differenti regimi di prestazioni nel rispetto del tetto complessivo



e delle soglie minime (in termine di volume e valorizzazione) stabilite nell'allegato

Y.

La Struttura si impegna a non superare il tetto di spesa contrattato, oltre il quale si applica la decurtazione tariffaria di cui all'articolo 12 del presente contratto, fino al raggiungimento del tetto aziendale.

Le prestazioni rese ai cittadini residenti fuori Regione non rientrano nel massimale contrattato. Nell'allegato Y il tetto di spesa complessivo è suddiviso per raggruppamenti omogenei di prestazioni. Qualora non venga rispettata la soglia minima stabilita per ciascun raggruppamento omogeneo di prestazioni, la differenza tra la soglia minima contrattata e quanto effettivamente erogato dalla struttura non potrà essere usata per la compensazione.

**Articolo 12 - Superamento del tetto di spesa**

La Struttura si impegna a rispettare il volume massimo delle prestazioni in modo da non superare i tetti di spesa riportati nell'art. 11, così come specificato nell'allegato Y del presente contratto.

Le prestazioni che la struttura eventualmente deciderà di erogare oltre il tetto contrattato potranno essere eventualmente remunerate, con la decurtazione del 40% della tariffa, attraverso le sole somme disponibili a seguito del mancato utilizzo durante l'anno da parte delle altre strutture aziendali e comunque esclusivamente nei limiti del tetto di spesa aziendale annuale stabilito dalla Giunta Regionale che rappresenta, pertanto, un vincolo non superabile. Le risorse disponibili saranno ripartite tra gli erogatori in misura proporzionale al tetto assegnato per l'anno di riferimento.

**Per accettazione**

**Firma rappresentante legale Struttura accreditata**



**Articolo 13 - Metodologia del sistema dei controlli**

Ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia, l'attività sanitaria erogata comprovata mediante rendicontazione mensile, in conformità alle disposizioni della vigente normativa, deve essere la riproduzione fedele delle prestazioni effettivamente erogate in base agli inserimenti effettuati dalle U.V.T., laddove previsti.

L'Azienda, in coerenza con i propri cimpiti istituzionali, procederà all'effettuazione dei seguenti controlli e verifiche:

1. verifiche di tipo amministrativo sulla regolarità amministrativa e contabile della documentazione presentata;
2. controlli e verifiche in loco sull'appropriatezza e sulle modalità erogativa o sul rispetto del piano individuale.

In particolare i controlli riguarderanno presenze effettive degli ospiti inseriti, la regolare attuazione dei programmi terapeutici e l'adeguato utilizzo dei farmaci e dei presidi previsti. La Struttura deve adottare e tenere costantemente aggiornato un registro sulle presenze giornaliere degli ospiti della R.S.A.

Qualora vengano rilevate difformità in ordine a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale e dalle Linee Guida emanate da ATS, si procederà alla contestazione ai fini della decurtazione degli importi non dovuti.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.

La Struttura è tenuta alla produzione di apposita nota di credito a fronte della fattura, o parte di essa, contestata. Qualora si rilevi la mancanza di invio di dette note di credito, si procederà alla decurtazione pari all'1% del budget assegnato alla Struttura nel periodo di riferimento.



**Articolo 14 - Fatturazione e pagamenti**

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive anche dell'IVA se dovuta predeterminate dai provvedimenti regionali.

Le prestazioni effettuate dalla Struttura sono fatturate all'ATS con cadenza mensile entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento mediante fattura elettronica.

La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all'ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento entro il predetto termine di 10 giorni.

L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, unitamente all'impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà al pagamento dell'importo fatturato, fatti salvi eventuali conguagli come di seguito specificato; l'ATS, sulla base delle risultanze dei controlli sanitari e di appropriatezza effettuati, provvederà a quantificare l'importo da conguagliare, anche su fatture relative ai mesi successivi, richiedendo all'erogatore privato l'emissione della nota di accredito, e in tal caso sospendendo contestualmente il pagamento dell'importo contestato, o di addebito (fattura integrativa).

La Struttura dovrà effettuare le eventuali controdeduzioni all'ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito. In caso contrario, la contestazione diventa definitiva e la Struttura dovrà emettere la nota di credito per l'importo contestato.

Qualora la Struttura presenti controdeduzioni, l'ATS, nel successivo termine di 30





	giorni chiuderà il procedimento di contestazione accogliendo o respingendo, in tut-	
	to o parte, le controdeduzioni. In tale ultimo caso la Struttura ha l'obbligo di emette-	
	re la nota di credito per l'intero importo richiesto.	
	In ogni caso, l'ATS, procederà unilateralmente allo storno dalla contabilità delle	
	somme contestate in via definitiva.	
	Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tet-	
	to da parte di ogni singolo erogatore privato.	
	Qualora l'ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando	
	l'obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli	
	interessi determinati nella misura e con le modalità previste dalla legislazione vi-	
	gente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l'obbligo di fattu-	
	razione di detti interessi da parte dell'Erogatore privato interessato.	
	L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei con-	
	trolli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.	
	In caso di mancato rispetto del termine previsto per la presentazione della fattura e	
	della documentazione da allegarsi, si procederà alla decurtazione pari all'1% del	
	fatturato del periodo di riferimento.	
	In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione	
	della documentazione, ove consentito.	
	<b>Articolo 15 - Modifica del contratto</b>	
	Fermo restando il vincolo stabilito dal tetto di spesa aziendale, le Parti si riservano	
	di ricontrattare eventuali modifiche alla tipologia ed al volume delle prestazioni as-	
	segnate sia a seguito della verifica, dopo il primo semestre di attività, sulla necessi-	
	tà di incrementare o ridurre le gionate programmate sia in presenza di significative	



variazioni nella riorganizzazione dell'offerta da parte delle strutture a gestione diretta e delle altre strutture pubbliche.

L'allegato Y potrà essere aggiornato ogni 6 mesi in base alle prestazioni effettivamente erogate nel semestre precedente e tenuto conto dei volumi di attività erogabile come da accreditamento, secondo le determinazioni che ATS assumerà in ordine alla stipula del contratto oggetto di addendum al presente contratto.

**Art. 16 - Durata del contratto**

Gli effetti del contratto decorrono dal 01/01/2021 fino al 31/12/2023. E' escluso il rinnovo tacito.

Il contratto è redatto in duplice originale, una per ciascun contraente.

In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, incidenti sul contenuto del contratto, l'Azienda procede alla modifica ed integrazione unilaterale del presente atto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della modifica ed integrazione di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione all'Azienda e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale tramite PEC.

**Art. 16 bis - Cessione del contratto**

La successione nella titolarità del contratto potrà avvenire solo a seguito del trasferimento da parte della RAS della titolarità dell'accreditamento in capo al cessionario, fermo restando che lo stesso dovrà rispondere nei confronti dell'ATS degli eventuali debiti non ancora estinti dal cedente alla data del trasferimento.



**Art. 17 - Risoluzione del contratto**

Il presente Contratto si intenderà risolto di diritto, secondo la seguente procedura,

qualora intervengano le ipotesi di seguito indicate:

a) gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del presente contratto;

b) gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;

c) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;

d) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio;

e) gravi e/o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori;

f) gravi e/o ripetute violazioni in relazione all'obbligo di cui all'art. 5 bis;

La "ripetuta violazione" è da ritenersi sussistente quando sono inviate alla struttura almeno tre comunicazioni scritte che evidenzino comportamenti riconducibili a ciascuna delle fattispecie sopra riportate.

Qualora la ATS ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta all'Erogatore, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la produzione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione. L'erogatore potrà all'uopo avvalersi dell'ausilio e dell'assistenza della propria Associazione di categoria rappresentativa delle strutture private accreditate. Trascorso tale termine, la ATS valutate le eventuali deduzioni scritte dell'Erogatore ed eventualmente dell'Associazione interpellata e la relativa documentazione potrà quindi procedere alla risoluzione del contratto, ovvero, anche tenuto conto delle giustificazioni oltre che della entità della violazione, diffidare l'Erogatore alla regolarizzazione, assegnando al medesimo un termine congruo, non superiore comunque a 30 gg, per



Imposta di Bollo assolta in modo virtuale
---

provvedere. In difetto di adempimento, la ATS dichiarerà risolto il contratto ai sensi

dell'art. 1456 c.c.

**Per accettazione**

**Firma rappresentante legale Struttura accreditata**

**Articolo 18 - Registrazione e regime fiscale**

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 16 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le spese di bollo sono a cura e a carico della struttura erogante.

Il pagamento dell'imposta di bollo può avvenire in maniera virtuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 e seguenti del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiedere la medesima registrazione. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive anche dell'IVA, se dovuta.

Le attività, prestazioni e servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo, che sono rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini ed identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai D.Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii. e relativi provvedimenti attuativi, sono esenti da I.V.A. ai sensi dell'art. 10 comma 19 del D.P.R. n. 633 del 26.10.1072 e ss.mm.ii.

Copia del contratto sottoscritto dalle parti dovrà essere inviato da ATS via PEC all'Assessorato dell'igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale.



**Articolo 19 - Norma di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

**Dott. Massimo Temussi**

**STRUTTURA**

**Dott. Thibault Jerome Sartini**

**ALLEGATO Y AL CONTRATTO PER IL TRIENNIO 2021/2023 - CONTRATTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 599 DEL 22.07.2021**

**Prestazioni di assistenza nel macrolivello delle RSA-CDI-Hospice**

DENOMINAZIONE STRUTTURA	LIVELLO PRESTAZIONI	TARIFFA	posti letto/gg	MEDIA POSTI LETTO ACQUISTATI	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2021	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2022	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2023
Villa Degli Ulivi - Monastir	R1	225,00 €	365	8,4	688.311,63 €	688.311,63 €	688.311,63 €
	R2	152,00 €	365	16,8	929.985,49 €	929.985,49 €	929.985,49 €
	R3A/ R3D	72,00 €	365	12,6	330.389,58 €	330.389,58 €	330.389,58 €
	R3B	58,00 €	365	12,6	266.147,16 €	266.147,16 €	266.147,16 €
totale complessivo					<b>2.214.833,88 €</b>	<b>2.214.833,88 €</b>	<b>2.214.833,88 €</b>

L'attività effettuata deve essere contenuta entro i volumi massimi, calcolati per ciascun livello, in base a quanto previsto dal decreto di accreditamento.

Inoltre, le prestazioni devono essere erogate nei giorni e negli orari di apertura come dichiarati nella Carta dei Servizi.

Allegato X - Elenco personale

DENOMINAZIONE STRUTTURA	021009 - R.S.A. VILLA DEGLI ULIVI - NOVA G.S.A. S.R.L.
SEDE LEGALE	VIA SAN DONATO N. 97 - 10144 TORINO
SEDE OPERATIVA	SS 128 KM 2,570 - 09023 MONASTIR (CA)

CODICE FISCALE	COGNOME	NOME	QUALIFICA	* N° ORE SETTIMANALI	MANSIONE INCARICO	SPECIALIZZAZIONE	TIPO DI CONTRATTO DI LAVORO	NOTE
LDDLMR86M59B354V	LODDO	ELISA MARIA	Direttore Struttura	38	DIRETTORE STRUTTURA		CCNL UNEBA	
STTNMR76L61B354S	SETTEMBRINI	ANNA MARIA	IMMUNOLOGA	21	DIRETTORE SANITARIO		CCNL UNEBA	
CBNNNA81L68B354A	CABONI	ANNA	GERIATRA	10	GERIATRA	GERIATRIA	CCNL UNEBA	
CBNNNA81L68B354A	CABONI	ANNA	GERIATRA	20	MEDICO DISTRUTTURA		CCNL UNEBA	
STTNMR76L61B354S	SETTEMBRINI	ANNA MARIA	IMMUNOLOGA	9	MEDICO DISTRUTTURA	IMMUNOLOGIA	CCNL UNEBA	
FRCMHL74M66B354B	FARCI	MICHELA	INTERNISTA	16	MEDICO DISTRUTTURA		CONVENZIONE	
MREFPP95E19B354Q	MURGIANO	MARA	FISIATRA	4,5	MEDICO SPECIALISTA	FISIATRA	CONVENZIONE	
SVSFNC55A22B354Q	SAVASTA	FRANCO	RIANIMATORE	4,5	MEDICO SPECIALISTA	RIANIMATORE	CONVENZIONE	
SRPRRT72R04L259Y	SERPE	ROBERTO	NUTRIZIONISTA	4,5	MEDICO SPECIALISTA	NUTRIZIONISTA	CONVENZIONE	
CNTMRC85M31B354R	CONTI	MARCO	ASS.SOCIALE	4,5	ASS.SOCIALE		CCNL AIOP	
MDANLS85E54B354W	MADAU	ANNALISA	PSICOLOGO	38	PSICOLOGO		CCNL UNEBA	
RSALRI87L65B354V	ARESU	ILARIA	EDUCATORE PROF.LE	17,5	EDUCATORE PROF.LE		CCNL UNEBA	
FRCCHR86D65B354O	FARCI	CHIARA	EDUCATORE PROF.LE	25	EDUCATORE PROF.LE		CCNL UNEBA	
SCLBDT79R66E281N	SCALAS	BENEDETTA	PSICOLOGO	20	EDUCATORE PROF.LE		CCNL UNEBA	
TZRRRT87C55B354G	ATZORI	ROBERTA	FISIOTERAPISTA	26	FISIOTERAPISTA		CCNL UNEBA	
PGIVNT87T56I829Q	PIGA	VALENTINA	FISIOTERAPISTA	26	FISIOTERAPISTA	SCIENZE RIABILITATIVE	CCNL UNEBA	
SRGGR85P60B354Q	SORIGA	GIORGIA	FISIOTERAPISTA	30	FISIOTERAPISTA		CCNL UNEBA	
ZCCNMR54A66D968K	ZACCHEDDU	ANNA MARIA	INFERMIERE PROF.LE	36	COORD. ASSISTENZA		CONVENZIONE	
PSCRCR95M06B354Q	PASCI	RICCARDO	INFERMIERE PROF.LE	38	INFERMIERE PROF.LE		CONVENZIONE	
RTZNTN70C11765B	ARTIZZU	ANTONIO	INFERMIERE PROF.LE	38	INFERMIERE PROF.LE		CONVENZIONE	
DDDMRT93H45B354G	DEIDDA	MARTA	INFERMIERE PROF.LE	38	INFERMIERE PROF.LE		CONVENZIONE	
DMNCST82L63B354C	DEMONTIS	CRISTINA	INFERMIERE PROF.LE	21	INFERMIERE PROF.LE		CCNL UNEBA	
FRAVCN95B22B354V	FRAU	VINCENZO	INFERMIERE PROF.LE	38	INFERMIERE PROF.LE		CONVENZIONE	
GRASRN90M67P808V	GARAU	SABRINA	INFERMIERE PROF.LE	26	INFERMIERE PROF.LE		CCNL UNEBA	
RTZCST79C12H118R	ARTIZZU	CRISTIAN	OPERATORE SOCIO SANITARIO	38	O.S.S.		CCNL UNEBA	
RAURRT91P61H856P	ARU	ROBERTA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	38	O.S.S.		CCNL UNEBA	
TZNMRZ86A28H856P	ATZENI	MAURIZIO	OPERATORE SOCIO SANITARIO	38	O.S.S.		CCNL UNEBA	
BGTCNM78R41Z129J	BOGATU	MARIA CRINA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	38	O.S.S.		CCNL UNEBA	
CRBDNL89M54B354I	CARBONI	DANIELA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	38	O.S.S.		CCNL UNEBA	
CNOGLI92S51B354F	COIANA	GIULIA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	38	O.S.S.		CCNL UNEBA	
CNGFNC89L51B354P	CONGIU	FRANCESCA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	38	O.S.S.		CCNL UNEBA	
CNGGLC88E26B354Q	CONGIU	GIANLUCA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	38	O.S.S.		CCNL UNEBA	
DMRCRL87L45G113F	DEMURTAS	CARLA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	38	O.S.S.		CCNL UNEBA	
DNICST85P45B354I	DIANA	CRISTINA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	38	O.S.S.		CCNL UNEBA	
NEALDL89E52B354T	ENA	LAURA DILETTA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	38	O.S.S.		CCNL UNEBA	
FRCCLD80A63B354V	FARCI	CLAUDIA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	38	O.S.S.		CCNL UNEBA	
FRAGCM86D05B354R	FRAU	GIACOMO	OPERATORE SOCIO SANITARIO	38	O.S.S.		CCNL UNEBA	
GNNCDM73D59B354O	GIANNOTTI	CLAUDIA MARIA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	38	O.S.S.		CCNL UNEBA	
GRDPRN69S12B354J	GIORDANO	PIETRANGELO	OPERATORE SOCIO SANITARIO	38	O.S.S.		CCNL UNEBA	
LCCNRT60R67B354P	LECCA	ANNA RITA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	38	O.S.S.		CCNL UNEBA	
MRNFNC78H53E281X	MAIORANA	FRANCESCA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	38	O.S.S.		CCNL UNEBA	
MMSJSC91E67H856J	MAMUSA	JESSICA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	38	O.S.S.		CCNL UNEBA	
MLSLSN87P47H856R	MELIS	ALESSANDRA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	38	O.S.S.		CCNL UNEBA	
MLIDNL92S14B354T	MILIA	DANIELE	OPERATORE SOCIO SANITARIO	38	O.S.S.		CCNL UNEBA	
MLJMN88H60B354Q	MULLIRI	JASMIN	OPERATORE SOCIO SANITARIO	38	O.S.S.		CCNL UNEBA	
MRTFNC89S50B354O	MURTAS	FRANCESCA RITA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	38	O.S.S.		CCNL UNEBA	
PLLNCL84A25B354E	PILLITTU	NICOLA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	38	O.S.S.		CCNL UNEBA	
PRCSR90H48G203N	PORCU	SERENA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	38	O.S.S.		CCNL UNEBA	
SRSCLD92C44B354J	SARUIS	CLAUDIA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	38	O.S.S.		CCNL UNEBA	

CODICE FISCALE	COGNOME	NOME	QUALIFICA	* N° ORE SETTIMANALI	MANSIONE INCARICO	SPECIALIZZAZIONE	TIPO DI CONTRATTO DI LAVORO	NOTE
SCHNTN67D02B354X	SCHIRRU	ANTONIO	OPERATORE SOCIO SANITARIO	38	O.S.S.		CCNL UNEBA	
SEULDN66C66I668C	SEU	LOREDANA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	38	O.S.S.		CCNL UNEBA	
TRMGNN91T60G273A	TERMINI	GIOVANNA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	38	O.S.S.		CCNL UNEBA	
TRNNMR95E65B354T	TRONCI	NOEMI	OPERATORE SOCIO SANITARIO	38	O.S.S.		CCNL UNEBA	
RRCLNR91A70H856Z	URRACCI	ELEONORA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	38	O.S.S.		CCNL UNEBA	
TZRLBT91A70H856Y	UTZERI	ELISABETTA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	38	O.S.S.		CCNL UNEBA	
RSATZN64P54B354K	ARESU	TIZIANA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	38	OP.GENERICO		CCNL UNEBA	
CSLMBN92T70E336W	CASULA	MARIA BONARIA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	30	OP.GENERICO		CCNL UNEBA	
MRRSMN80M60B354C	MARRAS	SIMONA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	30	OP.GENERICO		CCNL UNEBA	
RRUSMN78E52D344B	URRU	SIMONA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	30	OP.GENERICO		CCNL UNEBA	
MLNDMN77T57B745W	MELONI	DAMIANA	AMMINISTRATIVO	38	CONTABILITA'		CCNL UNEBA	
PSCLGU81S11B354X	PISCI	LUIGI	AMMINISTRATIVO	11	ORDINI		CCNL UNEBA	
SNNDVD89E25B354F	SANNA	DAVIDE	AMMINISTRATIVO	13,5	SETTORE QUALITA'		CCNL UNEBA	
LMPVNC86P60B354P	LAMPIS	VERONICA	AMMINISTRATIVO	30	RECEPTIONIST		CCNL UNEBA	
VCCMGH94M68B354L	VACCA	MARGHERITA	AMMINISTRATIVO	21	RECEPTIONIST		CCNL UNEBA	
CMBLCU66L20B354Z	COMBET	LUCA	MAGAZZINIERE	18	MAGAZZINIERE		CCNL UNEBA	
CNTVGN80A24B354E	CONTINI	VIRGINIO	MANUTENTORE	38	MANUTENTORE		CCNL UNEBA	
DVTRRT77R69B354L	DI VITA	ROBERTA	GIARDINIERA	20	GIARDINIERA		CCNL UNEBA	

\* Qualora il personale sia addetto a più attività, dovrà essere indicato l'orario dedicato a ciascuna di queste.

Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara che il personale sopra indicato non si trova in situazioni di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il sottoscritto rappresentante legale dichiara, altresì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012, che il personale sopra indicato non è cessato da un rapporto di pubblico impiego con la ATS o che, qualora sia cessato da tale rapporto, non abbia esercitato, nei tre anni antecedenti la cessazione, poteri autoritativi o negoziali nei rapporti tra questa struttura privata e la ATS-, in alternativa, che siano trascorsi più di tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con la ATS.